

CONSORZIO IRICAV DUE

Regolamento - Normativa Specifica

Indice

Merceologico 7 – Armamento	3
Merceologico 8 – Barriere antirumore.....	55

Merceologico 7 – Armamento

1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 7 denominato Armamento. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **51.233.721,34**:

LAVORAZIONI	Importo
Armamento ferroviario	51.233.721,34
TOTALE	51.233.721,34 €

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 7	
Armamento ferroviario	Oltre euro 15.494.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 7, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA	Classe
OS29 CATEGORIA PREVALENTE	VIII

3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

3.1.3 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.

3.1.7 In conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:

○ **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione (**Modello M – Dichiarazione cifra d'affari**) idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) dal consorzio medesimo o, nel novero dei requisiti del consorzio stesso, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono (art. 67 comma 5).
- ii. in caso di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici o dalle

consorziate che prestano i requisiti.

- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso.

3.2 Classi d'importo valevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Disposizioni finali

4.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

4.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

Merceologico 8 – Barriere antirumore

1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 8 denominato Barriere antirumore. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti come di seguito esplicitati, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **68.476.431,64**:

LAVORAZIONI	Importo
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	68.183.458,27
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	292.973,36
TOTALE	68.476.431,64 €

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 8	
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	Oltre euro 15.494.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 258.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 8, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OS34	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OS30	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I

3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

3.1.3 Ai fini della qualificazione, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento – Parte Generale possano ricorrere al subappalto qualificante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, qualora risultino in possesso di: (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici; e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici gli operatori possono ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste ex art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii..

3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 104 e 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di cui all'art. 103 del Codice Appalti

3.1.5 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.

3.1.8 In conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico,

ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:

o **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione (**Modello M – Dichiarazione cifra d'affari**) idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) dal consorzio medesimo o, nel novero dei requisiti del consorzio stesso, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono (art. 67 comma 5).
- ii. in caso di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici o dalle consorziate che prestano i requisiti.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso.

3.3 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Ulteriori Informazioni sulle lavorazioni

4.1 Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento alla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario.

Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana

4.2 Si precisa inoltre che ai fini della fornitura e posa in opera delle barriere antirumore, costituirà elemento imprescindibile il possesso dell'apposita omologazione rilasciata da RFI secondo le specifiche tecniche e regolamentari indicate dalla normativa vigente e da RFI stessa, ovvero il conseguimento della omologazione stessa prima del collaudo in fabbrica dei materiali.

Fermo restando che quanto indicato nel presente paragrafo non costituisce un requisito ai fini della qualificazione al SdQ, agli operatori economici che intendono presentare istanza di qualificazione per il presente Merceologico, sarà richiesto - in sede di compilazione della relativa domanda - di dichiarare l'eventuale possesso della predetta omologazione, unitamente alla tipologia di barriere cui la stessa si riferisce (acciaio, calcestruzzo, vetro) e, in caso di risposta affermativa, di allegare la relativa

documentazione.

5. Disposizioni finali

5.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

5.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico